



Atto Dirigenziale n° 2463/2020

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 56/2020

OGGETTO: DITTA BICOMET S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA OBERDAN 6/A NEL COMUNE DI BRESCIA. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) VIA INDUSTRIALE 79/79A. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

Documento Firmato Digitalmente



- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- legge 02 novembre 2019, n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del DL 101/2019 (crisi aziendali) – disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) – tutela del lavoro tramite piattaforme digitali – incentivi per energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo del 03 settembre 2020, n. 116 recante: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Premesso che la ditta Bicomet S.p.a. - 01822470173 - con sede legale in via Oberdan 6/a nel Comune di Brescia, è titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1288 del 3 maggio 2017 e s.m.i., rilasciata, ai sensi del D.p.r. 59/2013, dal Suap del Comune di San Zeno con prot. n. 4144 del 10/05/2017, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 di cui all'iscrizione n. R1811;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;

Rilevato che la ditta Bicomet S.p.a. - 01822470173 - avente sede legale in via Oberdan 6/a nel comune di Brescia, ha presentato istanza in data 26/07/2019, registrata al P.G. provinciale con i nn. 106449, 106450 106452, 106453 del 29/07/2019 integrata e/o modificata con documentazione registrata in data 18/10/2019, registrata in data 21/10/2019 con il n. P.G. n. 141217, e in data 08/01/2020 con il P.G. provinciale n. 2458, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79a;

Dato atto che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

Documento Firmato Digitalmente



- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

Rilevato che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 3 Mapp. n. 45 sub 2, 3, 4, 5, 6 comune censuario di San Zeno Naviglio (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune In atti P.G. n. 135192 dell'08/10/2019), ha la seguente destinazione urbanistica: *“Zona D1 – produttiva di riconversione residenziale perimetro dell'ambito D1 a riconversione residenziale in base alle prescrizioni accolte”*;
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01181238085294;
5. il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

Richiamata la nota registrata al prot. n. 4273 del 13/01/2020 con la quale è stata convocata, la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del d.lgs 152/2006, in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Rilevato che:

- con nota del 22/10/2020, registrata al P.G. provinciale con il n. 157242 in pari data, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento ubicato in San Zeno Naviglio (BS) Via Oberdan 6 che risulta inserito nella Sezione *“(Acqua)”* dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 29/04/2020 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione *“(Emissioni)”* dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che il comune di San Zeno Naviglio (BS), l'Arpa Lombardia Dipartimenti di Brescia Mantova e l'ATS di Brescia non hanno comunicato le determinazioni nella conferenza asincrona sopracitata e pertanto sono da ritenersi acquisiti gli assensi senza condizioni come stabilito dell'art. 14bis Legge 241/1990,

Richiamato il nulla osta dell'Ente gestore (RFI) trasmesso in allegato alla nota registrata al P.G. n. 172125 del 23/12/2019;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione *“Rifiuti”* e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al P.G. provinciale n. 72458 del 20/05/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Tenuto conto che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2004 rilasciata dal verificatore Bureau Veritas Italia S.p.a, accreditato Accredia, con il n. IT275061 31/01/2012;

Documento Firmato Digitalmente



Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **303.340,92 (Euro trecentotremilatrecentoquaranta/92)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
• messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso/uscita e in attesa di certificazione	NP	22.291 mc	€ 393.703,64
• trattamento (R4) di un quantitativo annuo di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero	NP	165.000 t/a	€ 111.864,56
AMMONTARE TOTALE			€ 505.568,20
AMMONTARE TOTALE con riduzione 40% ISO 14001/2004			€ 303.340,92

*) tariffa applicata al 10% così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04

***) riduzione del 40% a seguito di certificazione ISO 1400/2004

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n 13 del 30/01/2020;

Ritenuto che gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) in via Oberdan 6/a, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "Rifiuti", Sezione "Emissioni" e Sezione "Acqua" e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Bicomet S.p.a - cod. fisc. 01822470173 - avente sede legale in via Oberdan 6/a nel comune di Brescia (BS)), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79a, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 4 del 24.03.2006 e n. 6 del 29.03.2019;

Documento Firmato Digitalmente



3. di stabilire che la ditta comunichi entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'avvio dell'esercizio dell'attività come autorizzato con il presente provvedimento; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
4. di dare atto che dalla data di avvio della gestione rifiuti, autorizzata con il presente atto, verrà richiesto al S.U.A.P. del comune di San Zeno Naviglio l'archiviazione dell'autorizzazione A.U.A. n. 1288 del 03.05.2017 e s.m.i. (rilasciata dal Suap del Comune di San Zeno con prot. n. 4144 del 10/05/2017);
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del d.m. 05/02/1998 e s.m.i., dei regolamenti (UE) 333/2011 e 715/2013;
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione.;
 - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
 - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione "Emissioni" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

Documento Firmato Digitalmente



- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
6. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 8. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 9. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 10. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "Emissioni";
 11. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "Acqua";
 12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **303.340,92 (Euro trecentotremilatrecentoquaranta/92)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

Documento Firmato Digitalmente



15. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 202.227,28, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
16. che il presente atto venga comunicato alla ditta Bicomet S.p.a con sede legale in via Oberdan 6/a nel comune di Brescia (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC segreteriabicomet@pec.it);
17. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di San Zeno Naviglio, all'Arpa Lombardia - Dipartimenti di Brescia Mantova, all'A.T.S di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 29-10-2020

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	BICOMET SPA	Cod. fiscale	
		01822470173	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	BRESCIA VIA OBERDAN 6/A		
SEDE IMPIANTO	VIA INDUSTRIALE 79/79A SAN ZENO NAVIGLIO (BS)	FOGLIO N. 3	
		MAPP. N.	45
		SUB	2, 3, 4, 5, 6
SUPERFICI	TOTALE INSEDIAMENTO	22.370 m ²	
	- COPERTA DI CUI: - CAPANNONE - EDIFICIO ADIBITO A MAGAZZINO E MANUTENZIONE - UFFICIO	10.460 m ² 9.880 m ² 143 m ² 437 m ²	
	- SCOPERTA DI CUI: - AREA A VERDE NON PAVIMENTATA - PAVIMENTATA QUALIFICABILE COME SUPERFICIE SCOLANTE	~11.910 m ² 1.288 m ² 10.600 m ²	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	ZONA D1 - PRODUTTIVA DI RICONVERSIONE RESIDENZIALE PERIMETRO DELL'AMBITO D1 A RICONVERSIONE RESIDENZIALE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI ACCOLTE	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	ROBERTO BERSI NATO A MILANO IL 28/07/1952		
RESPONSABILE TECNICO	MASSIMILIANO BILUCAGLIA NATO A PIOMBINO IL 18/03/1971		

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



1. Descrizione delle operazioni dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 22.370 m2 di cui 10.460 m2 di superficie coperta (tra capannone, edificio adibito a magazzino e manutenzione e ufficio) e 11.910 m2 di superficie scoperta (comprendente area a verde non pavimentata e area pavimentata qualificabile come superficie scolante). L'immobile sito nel comune di San Zeno Naviglio (BS), via Industriale 79/79a, è censito al foglio 3, mapp.le n. 45 sub 2,3,4,5,6. La ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade in "zona D1 – Produttiva di riconversione residenziale perimetro dell'ambito di riconversione residenziale in base alle prescrizioni accolte"

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Il sito è organizzato in modo tale che l'area esterna/interna è adibita allo stoccaggio dei rottami "End Of Waste" mentre l'area interna al capannone è adibita allo stoccaggio dei rottami "rifiuto."

- Settori A, C, E, G, I: aree pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in ingresso; I rifiuti solidi non polverulenti sono stoccati in big-bags, cassoni. I rifiuti stoccati in cumuli su pavimentazione impermeabile, sono disposti su superfici pavimentate impiegando gru a carriponte dotate di elettromagneti o caricatori oleodinamici semoventi Minelli dotati di benna a ragno e piatti elettromagnetici; I rifiuti polverulenti sono depositati su pavimentazione all'interno del capannone in cassoni metallici chiusi con coperchio o coperti con telo;
- settori B, D, F, L M: aree pavimentate all'interno del capannone per l'attività di trattamento (R4). In particolare le operazioni di recupero (R4):
 - di rifiuti non pericolosi sono svolte nel settore B;
 - di rifiuti non pericolosi (ossitaglio di metalli ferrosi) sono svolte nei settori D e F;
 - di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi sono svolte nel settore L;
 - di rifiuti non pericolosi (tranciatura e spelatura cavi) sono svolte nel settore M;
- settore N: area pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in ingresso. I rifiuti solidi non polverulenti sono costituiti da cavi di rame o di alluminio di cui ai codici EER 16 01 18 - 16 01 22 - 16 02 16 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 e sono stoccati in cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone e in cassoni metallici;
- settori H, O: aree pavimentate all'interno del capannone per lo stoccaggio di rifiuti in attesa di certificazione/EoW, in particolare il settore O è utilizzato anche per lo stoccaggio di materie prime seconde; Il deposito avviene in cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone o in cassoni metallici;
- settore P: area pavimentate su piazzale per lo stoccaggio di rifiuti in attesa di certificazione/EoW; Il deposito avviene in cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone o in cassoni metallici;
- una porzione sia all'esterno che all'interno dell'insediamento, come indicato nella planimetria allegata, è destinata al deposito di laminati di seconda scelta. Tali laminati non sono né rifiuti, né rottami in quanto sono articoli destinati ad essere commercializzati per l'utilizzo come semilavorati in cicli industriali. Per loro natura i laminati, provenendo da un'attività di laminazione a caldo condotta a partire da 1200°C, non presentano tracce superficiali di idrocarburi;
- e' inoltre prevista un'area individuata nella planimetria allegata per lo stoccaggio (R13) in container di rifiuti decadenti dall'attività.

1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita dall'insediamento;
- b) trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:
 - ✓ rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.



Le operazioni di recupero svolte sui rifiuti ricevuti sono:

- controllo visivo, ai sensi dell'art 184-ter c. 2 comma 2 d.lgs 152/2006, con attuazione del Protocollo dei controlli di cui al Regolamento 333/2011 ed al Regolamento 715/2013 per la verifica dello stato di "pronto forno" dei rottami;
- cernita e selezione con rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata; può essere eseguita manualmente dagli operatori direttamente sui rifiuti stoccati o in fase di movimentazione, anche tramite gru dotata di elettromagnete.
- riduzione dimensionale;
- apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od estintori).

I materiali indesiderati separati dalle frazioni metalliche, sono gestiti come rifiuti decadenti dal trattamento di cernita e selezione e sono stoccati nell'ambito di cassoni metallici scarrabili all'interno del capannone.

Il codice rifiuto EER 160106 sottoposto a recupero R4 sarà attinente a vagoni ferroviari provenienti da bonifica autorizzata o già all'origine privi di materiali pericolosi, come nel caso dei vagoni merci che sono costituiti da soli materiali ferrosi e non necessitano di bonifica in quanto già privi di componenti pericolosi. I vagoni, dopo l'ingresso in sito stazionano sul binario interno in numero massimo di 24 unità e sono tagliati/frammentati uno alla volta in pezzi lunghi con cesoia idraulica posta sul semovente e trasferiti alla cesoia Becker 880, tramite carroponte o semovente, per essere ulteriormente ridotti e produrre successivamente acciaio End of Waste.

✓ rifiuti costituiti da cavi.

Il trattamento effettuato esclusivamente su cavi di rame e di alluminio (EER 160118, 160122, 160216, 170401, 17/0402, 170411) ricoperte di guaine plastiche non pericolose, è condotto mediante operazioni di tranciatura manuale (da 50 a 100 cm) per ridurre il cavo ad una dimensione tale da poter effettuare la spellatura e separare le frazioni di rame ed alluminio; le frazioni metalliche sono quindi ripulite dalle plastiche delle guaine.

Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:


- EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
- EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- EoW (piombo, zinco stagno) conformi alle norme tecniche di settore UNI.
- Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 22.291 mc di rifiuti non pericolosi di cui;
 - 15.630 mc. rifiuti in ingresso da sottoporre ad operazioni di recupero;
 - 43 mc rifiuti decadenti dall'attività di trattamento;
 - 6.618 mc rifiuti in attesa di certificazione;
- trattamento (R4) di 165.000 t/a di rifiuti non pericolosi

1.6. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	
10 02 10	Scaglie di laminazione (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)		R13
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a "materiali ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi, attrezzature non utilizzate prive all'origine di componenti elettriche, di fluidi pericolosi e di altri	R4	R13



EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	
	componenti pericolosi”		
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a “materiali metallici non ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi”	R4	R13
11 05 01	Zinco solido	R4	R13
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a “materiali metallici non ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi”	R4	R13
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽¹⁾	R13
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽¹⁾	R13
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽²⁾	R13
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽¹⁾	R13
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a “materiali ferrosi e non ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi”	R4	R13
15 01 04	Imballaggi metallici	R4	R13
16 01 06	Veicoli fuori uso, limitatamente a rifiuti individuati dalla tipologia 5.2 del d.m 05/02/1998 costituiti da “parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs n. 209/2003 e s.m.i.”	R4	R13
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	R4	R13
16 01 17	Metalli ferrosi	R4	R13
16 01 18	Metalli non ferrosi	R4	R13
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni di cavo di rame ricoperto)	R4	R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (limitatamente ai motori elettrici NO RAEE)	R4	R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (limitatamente a spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto)	R4	R13
17 04 01	Rame, bronzo, ottone (limitatamente a spezzoni di cavo di rame ricoperto)	R4	R13
17 04 02	Alluminio (limitatamente a spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto)	R4	R13
17 04 03	Piombo	R4	R13
17 04 04	Zinco	R4	R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R4	R13
17 04 06	Stagno	R4	R13
17 04 07	Metalli misti	R4	R13
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4	R13
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4	R13
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4	R13
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R4	R13
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4	R13



EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	
19 12 02	Metalli ferrosi	R4	R13
19 12 03	Metalli non ferrosi	R4	R13
20 01 40	Metallo	R4	R13

Nota 1 - l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

Nota 2 - l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi;


- 1.7. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli, containers, casse metalliche e/o big.bags.
- 1.8. nella tavola 2 datata maggio 2020 acquisita con nota del 20/05/2020 al P.G. n. 72458 allegata e parte integrante dell'autorizzazione è rappresentata il lay-out dell'impianto (gestione rifiuti ingresso-uscita/rifiuti in attesa di certificazione/EoW/Mps).

2. Prescrizioni

2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del regolamento (UE) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità
 - ✓ codice EER 100210 - "scaglie di laminazione", deve essere verificato che il contenuto di PCB e PCT sia inferiore a 5 mg/Kg (limite previsto per i suoli destinati a verde pubblico e residenziale) e che il contenuto degli oli sia C >12 per un massimo di 5.000 mg/kg (0,5%);
 - ✓ codice EER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
 - ✓ codici EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170402, 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
 In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui ai codici EER 160215* o 170410*;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI



L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare, si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesivi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*



- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L'evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.


Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale



scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione e l'eventuale trasbordo può essere effettuata solo all'interno del capannone;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.8;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.;
- 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8. i rifiuti prodotti dall'attività devono essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 1 lettera bb) del d.lgs 152/06;
- 2.9. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.



- 2.10. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
- 2.11. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purchè rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.6 del presente allegato tecnico..
- 2.12. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.13. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
- 2.14. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013.
- 2.15. oltre a EoW di cui al regolamento UE 333/2011 e 715/2013, l'operazione R4 può dare origine a materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti quali:
- per il **piombo** materie prime secondarie per l'industria metallurgica conforme alla specifica Uni 14057:2006 e conformi alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb,
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
 - per lo **zinco** materie prime secondarie per l'industria metallurgica conforme alla specifica UNI EN 14290:2004 e in conformità alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb,
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
 - per lo **stagno** materie prime secondarie per l'industria metallurgica conforme alla specifica UNI10432-1:2011 e in conformità alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb,
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- 2.16. Per ogni lotto di rifiuti trattati la ditta deve prevedere la redazione di una dichiarazione di conformità redatta secondo il modulo allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, da inviare tramite raccomandata PEC, alla Provincia ed all'Arpa di Brescia. il produttore delle EoW e delle MpS deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;



- 2.17. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS/EoW;
- 2.18. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;
- 2.19. restano sottoposti al regime dei rifiuti, le materie prime secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di recupero:
- derivanti dalle operazioni di recupero, indicate nel presente atto, non rispondenti a quanto indicato ai punti precedenti;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di recupero o di produzione, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità
- 2.20. lo stoccaggio di laminati di seconda scelta stoccati sia all'esterno che all'interno dell'insediamento destinati alla sola commercializzazione deve avvenire nelle aree indicate in planimetria senza alcuna commistione con gli ulteriori materiali presenti in impianto e/o attività svolte in piattaforma apponendo apposita cartellonistica.
- 2.21. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio.

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla



normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Pec

Brescia, _____

Spett.le

BICOMET SPA
segreteriaabicomet@pec.it

Comune di San Zeno Naviglio

A.R.P.A. Lombardia - Dip. di Brescia

A.T.S. di Brescia

Prot. n. _____

Protocollo generato da sistema

9.11.6

LR/ra/sp

Oggetto: FASC. N. 740. BICOMET S.P.A. DI BRESCIA. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO N. 3802 del 18/11/2021.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 3802 del 18/11/2021 avente ad oggetto:

“DITTA BICOMET S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA OBERDAN 6/A NEL COMUNE DI BRESCIA (BS).

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2643 DEL 29/10/2020 MEDIANTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) VIA INDUSTRIALE 79/79A. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.”

Distinti saluti.

Il funzionario P.O.
(Dott.ssa Lucia Rossi)
documento firmato digitalmente

Allegato: Atto Dirigenziale n. 3802 del 18/11/2021

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 204765/2021 del 23-11-2021
Doc. Principale Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



Atto Dirigenziale n° 3802/2021

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1408/2021

OGGETTO: DITTA BICOMET S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA OBERDAN 6/A NEL COMUNE DI BRESCIA (BS). MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2643 DEL 29/10/2020 MEDIANTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) VIA INDUSTRIALE 79/79A. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)



Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante “disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

Documento Firmato Digitalmente



- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- il decreto legislativo del 03 settembre 2020, n. 116 recante: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Premesso che la ditta Bicomet S.p.a. - codice fiscale 01822470173 - con sede legale in Brescia via Oberdan 6/a è titolare dell'autorizzazione n. 2463 del 29/10/2020 avente per oggetto: *“ditta Bicomet S.p.a. con sede legale in via Oberdan 6/a nel comune di Brescia. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79a. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”;*

Rilevato che la ditta Bicomet S.p.a. - codice fiscale 01822470173 - ha presentato sulla piattaforma procedimenti Regione Lombardia (cod. SAUR 180835) istanza in data 14/05/2021, registrata al P.G. provinciale n. 79627 in pari data, integrata e/o modificata con documentazione registrata al P.G. provinciale n. 117355 in data 14/07/2021, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto autorizzato con provvedimento n. 2643 del 29/10/2020 per insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79;

Dato atto che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:




di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

Preso atto che le varianti richieste consistono in:

- ampliamento per 2.215 m² dell'estensione del sito (attualmente pari a 22.370 m²);
- aumento di 4018 mc dei quantitativi di rifiuti non pericolosi in ingresso sottoposti a operazioni di messa in riserva;
- diminuzione di 133 mc dei quantitativi di rifiuti in attesa di certificazione;
- inserimento di 4 nuovi settori (Q, R, S, T) nella nuova area coperta ed eliminazione del settore H;
- riorganizzazione delle aree di stoccaggio e di recupero con piccole modifiche delle estensioni e delle volumetrie dei settori esistenti;

Rilevato che:

Documento Firmato Digitalmente



- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 3 – mappali: n. 45 e 47 censuario di San Zeno Naviglio e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di San Zeno Naviglio n. 114121 del 08/07/2021), ha la seguente destinazione urbanistica: Zona D1 – produttiva di riconversione residenziale;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01191549047278;
- la nota di comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. n. 96478 del 10/09/2021 è stata pubblicata sul sito WEB della Provincia-Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale;

Richiamata la nota registrata al prot. n. 129509 del 30/07/2021 con la quale è stata convocata, la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del d.lgs 152/2006, in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Rilevato che il comune di San Zeno Naviglio (BS), l'Arpa Lombardia Dipartimenti di Brescia Mantova e l'ATS di Brescia non hanno comunicato le determinazioni nella conferenza asincrona sopracitata e pertanto sono da ritenersi acquisiti gli assensi senza condizioni come stabilito dell'art. 14bis Legge 241/1990,

Preso atto che con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 191896 dell'08/11/2021, la ditta:

- ha chiesto che l'operazione di recupero (R4) sia stralciata per i rifiuti afferenti ai codici EER 110501 "zinco solido", 170403 "piombo", 170404 "zinco" e 170406 "stagno";
- ha dichiarato che la variante proposta non rientra tra la fattispecie di cui al punto 8 lettera t dell'Allegato IV alla parte II del d.lgs 152/06 e s.m.i. in quanto non è previsto alcun incremento delle quantità di rifiuto avviate al recupero (R4) e lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in regime di messa in riserva, che subisce una variazione volumetrica, non rientra tra le fattispecie di progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:



- le varianti non prevedono la modifica delle modalità di trattamento dei rifiuti non pericolosi destinati al recupero già autorizzate (R4);
- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79a, sono riportati nell'allegato A Sezione "Rifiuti" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n 196062 del 12/11/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Tenuto conto che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dal verificatore Bureau Veritas Italia S.p.a, accreditato Accredia, con il n. IT275061 31/01/2012, la cui scadenza è prevista per il 31/01/2024.

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **344.511,04 (Euro trecentoquarantaquattromilacinquecentoundici,04)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione/rifiuti/quantità	Costi
- messa in riserva di 26.176 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso/uscita e in attesa di certificazione pari a	€ 462.320,51*

Documento Firmato Digitalmente



- trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 165.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 111864,56
Ammontare totale	€ 574.185,07
Ammontare con riduzione 40% certificazione ISO 14001:2015	€ 344.511,04

*) tariffa applicata al 10 % così come previsto dalla d.g.r. n. 19461/04

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori per le varianti in premessa richiamate, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata con provvedimento n. 2643 del 29/10/2020 e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26 marzo 2021;

Ritenuto che gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79a, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "Rifiuti" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Bicomet S.p.a. con sede legale in via Oberdan 6/a nel comune di Brescia (BS), alla realizzazione delle varianti sostanziali in premessa citate all'impianto autorizzato con provvedimento n. n. 2643 del 29/10/2020 mediante autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di San Zeno Naviglio (BS) via Industriale 79/79a, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A Sezione "Rifiuti" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di sostituire la planimetria tav. n. 2 datata maggio 2020 avente per oggetto "*Planimetria stoccaggi materiali*" e l'Allegato A sezione Rifiuti del provvedimento n. 2643 del 29/10/2020, con l'elaborato grafico tav. n. 6 datato aprile 2021 avente per oggetto "*Planimetria stoccaggi materiali*" e l'allegato A sezione Rifiuti allegati al presente provvedimento;
3. di stralciare, a seguito della richiesta dell'azienda, l'operazione di recupero (R4) per i rifiuti afferenti ai codici EER 110501 "zinco solido", 170403 "piombo", 170404 "zinco" e 170406 "stagno";
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazione in premessa richiamato;
5. che la ditta si attivi presso i competenti uffici del Comune di San Zeno Naviglio ai fini dell'adeguamento delle pratiche relative all'agibilità delle strutture esistenti;
6. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe;
7. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento, potrà essere avviata la gestione dei rifiuti secondo le modifiche oggetto della presente autorizzazione;
8. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di

Documento Firmato Digitalmente



notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;

9. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **344.511,04 (Euro trecentoquarantaquattrocinquecentoundici,04)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;

12. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori delle varianti di cui al precedente punto 6), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

14. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 229.674,03, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;

15. che il presente atto venga comunicato alla ditta Bicomet S.p.a. con sede legale in comune di Brescia (BS) via Oberdan 6/a, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: segreteriabicomet@pec.it);

16. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di San Zeno Naviglio (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;

17. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma REcer";

18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale

<http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 18-11-2021

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

ALLEGATO TECNICO

Tabella **A** descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	BICOMET SPA	Cod. fiscale	
		01822470173	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	BRESCIA VIA OBERDAN 6/A		
SEDE IMPIANTO	VIA INDUSTRIALE 79/79A SAN ZENO NAVIGLIO (BS)	FOGLIO N. 3	
		MAPP. N.	45/47
SUPERFICI	TOTALE INSEDIAMENTO	24.585 m ²	
	- COPERTA DI CUI: - CAPANNONE - EDIFICIO ADIBITO A MAGAZZINO E MANUTENZIONE - UFFICIO	12.675 m ² 12.095 m ² 143 m ² 437 m ²	
	- SCOPERTA DI CUI: - AREA A VERDE NON PAVIMENTATA - PAVIMENTATA QUALIFICABILE COME SUPERFICIE SCOLANTE	~11.910 m ² 1.288 m ² 10.600 m ²	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	ZONA D1 - PRODUTTIVA DI RICONVERSIONE RESIDENZIALE	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	MASSIMO PENNACCHIO		
RESPONSABILE TECNICO	MASSIMILIANO BILUCAGLIA		



1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto e delle varianti.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 24.585 m² di cui 12.675 m² di superficie coperta tra cui capannone pari a 12.095 m² [edificio adibito a magazzino e manutenzione (143 m²) e ufficio (437 m²)] e 11.910 m² di superficie scoperta [comprendente area a verde non pavimentata (1.288 m²) e area pavimentata (10.600 m²) qualificabile come superficie scolante]. L'immobile sito nel comune di San Zeno Naviglio (BS), via Industriale 79/79a, è censito al foglio 3, mapp.le n. 45/47. La ditta ha la piena disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in "zona D1 – Produttiva di riconversione residenziale";
- 1.3. le varianti richieste consistono in:
- ampliamento per 2.215 m² dell'estensione del sito (attualmente pari a 22.370 m²);
 - aumento di 4018 mc dei quantitativi di rifiuti non pericolosi in ingresso sottoposti a operazioni di messa in riserva;
 - diminuzione di 133 mc dei quantitativi di rifiuti in attesa di certificazione;
 - inserimento di 4 nuovi settori (Q, R, S, T) nella nuova area coperta ed eliminazione del settore H;
 - riorganizzazione delle aree di stoccaggio e di recupero con piccole modifiche delle estensioni e delle volumetrie dei settori esistenti riportate nella tabella dell'elaborato grafico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1.4. nella tabella seguente si riportano le modalità di stoccaggio e lo stato fisico dei rifiuti utilizzate per ciascun settore:

Identificazione area	EER	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Settori A C, E, G, I	10 02 10 – 10 02 99 – 10 08 99 – 11 05 01 – 11 05 99 – 12 01 01 – 12 01 02 – 12 01 03 – 12 01 04 – 12 01 99 – 15 01 04 – 16 01 06- 16 01 16 – 16 01 17 – 16 01 18 – 16 01 22 – 16 02 14 – 16 02 16 – 17 04 01 – 17 04 02 – 17 04 03 – 17 04 04 – 17 04 05 – 17 04 06 – 17 04 07 – 17 04 11 – 19 01 02 – 19 01 18 – 19 10 01 – 19 10 02 – 19 12 02 – 19 12 03 – 20 01 40	Solido non polverulento	Cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone, bigbags, cassoni metallici
	12 01 02 – 12 01 04	Solido polverulento	Cassoni metallici chiusi con coperchio o coperti con telo depositati su pavimentazione all'interno del capannone
Settori Q, R	10 02 10 – 10 02 99 – 10 08 99 11 05 01 – 11 05 99 – 12 01 01 12 01 02 – 12 01 03 – 12 01 99 15 01 04 - 16 01 17 – 16 01 18 16 01 22 – 17 04 05 – 19 01 02 19 01 18 – 19 10 01 – 19 10 02 19 12 02 – 19 12 03 - 20 01 40	Solido non polverulento	Cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone, bigbags, cassoni metallici
Settore N	16 01 18 - 16 01 22 – 16 02 16 17 04 01 – 17 04 02 – 17 04 11	Solido non polverulento	Cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone, cassoni metallici
Settore O	Deposito di materiali ferrosi recuperati in attesa di certificazione EoW	Solido non polverulento	Cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone



Identificazione area	EER	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Settore P	Deposito di materiali ferrosi Recuperati in attesa di certificazione EoW	Solido non polverulento	Cumuli su pavimentazione impermeabile su piazzale
Settore T	Deposito di materiali ferrosi Recuperati in attesa di certificazione EoW	Solido non polverulento	Cumuli su pavimentazione Impermeabile all'interno del capannone
Settore V	Rifiuti decadenti dall'attività di trattamento		Container

1.5. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Il sito è organizzato in modo tale che l'area esterna/interna è adibita allo stoccaggio dei rottami "End Of Waste" mentre l'area interna al capannone è adibita allo stoccaggio dei rottami "rifiuto."

- settori A, C, E, G, I: aree pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in ingresso; I rifiuti solidi non polverulenti sono stoccati in big-bags, cassoni. I rifiuti stoccati in cumuli su pavimentazione impermeabile, sono disposti su superfici pavimentate impiegando gru a carriponte dotate di elettromagneti o caricatori oleodinamici semoventi Minelli dotati di benna a ragno e piatti elettromagnetici; I rifiuti polverulenti sono depositati su pavimentazione all'interno del capannone in cassoni metallici chiusi con coperchio o coperti con telo;
- settore N: area pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in ingresso. I rifiuti solidi non polverulenti sono costituiti da cavi di rame o di alluminio di cui ai codici EER 16 01 18 - 16 01 22 - 16 02 16 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 e sono stoccati in cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone e in cassoni metallici;
- settori B, D, F, L M: aree pavimentate all'interno del capannone per l'attività di trattamento (R4). In particolare, le operazioni di recupero (R4):
 - di rifiuti non pericolosi sono svolte nel settore B;
 - di rifiuti non pericolosi (ossitaglio di metalli ferrosi) sono svolte nei settori D e F;
 - di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi sono svolte nel settore L;
 - di rifiuti non pericolosi (tranciatura e spelatura cavi) sono svolte nel settore M;
- settori O: area pavimentate all'interno del capannone per lo stoccaggio di rifiuti in attesa di certificazione/EoW e/o per lo stoccaggio di materie prime seconde; Il deposito avviene in cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone o in cassoni metallici;
- settore P: area pavimentate su piazzale per lo stoccaggio di rifiuti in attesa di certificazione/EoW; Il deposito avviene in cumuli su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone o in cassoni metallici;
- Settori Q, R, S, T: nuovi settori nella nuova area coperta; in particolare:
 - il settore Q, R è adibito alla messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi;
 - il settore S è utilizzato per il recupero R4 di rifiuti non pericolosi;
 - il settore T è adibito al deposito di materiali non ferrosi recuperati in attesa di certificazione EoW;
- il settore V e' utilizzato la messa in riserva (R13), in container, di rifiuti decadenti dall'attività di trattamento.
- una porzione sia all'esterno che all'interno dell'insediamento, come indicato nella planimetria allegata, è destinata al deposito di laminati di seconda scelta. Tali laminati non sono né rifiuti, né rottami in quanto sono articoli destinati ad essere commercializzati per l'utilizzo come semilavorati in cicli industriali. Per loro natura i laminati, provenendo da un'attività di laminazione a caldo condotta a partire da 1200°C, non presentano tracce superficiali di idrocarburi;



1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 26.176 mc di rifiuti non pericolosi di cui;
 - 19.648 mc. rifiuti in ingresso da sottoporre ad operazioni di recupero;
 - 43 mc rifiuti decadenti dall'attività di trattamento;
 - 6.485 mc rifiuti in attesa di certificazione;
- trattamento (R4) di 165.000 t/a di rifiuti non pericolosi



1.7. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	
10 02 10	Scaglie di laminazione (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)		R13
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a "materiali ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi, attrezzature non utilizzate prive all'origine di componenti elettriche, di fluidi pericolosi e di altri componenti pericolosi"	R4	R13
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a "materiali metallici non ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi"	R4	R13
11 05 01	Zinco solido		R13
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a "materiali metallici non ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi"	R4	R13
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽¹⁾	R13
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽¹⁾	R13
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di materiali non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽²⁾	R13
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	R4 ⁽¹⁾	R13
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a "materiali ferrosi e non ferrosi quali cascami, prodotti fuori specifica, prodotti non conformi"	R4	R13
15 01 04	Imballaggi metallici		R13
16 01 06	Veicoli fuori uso, limitatamente a rifiuti individuati dalla tipologia 5.2 del d.m 05/02/1998 costituiti da "parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs n. 209/2003 e s.m.i."	R4	R13
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	R4	R13
16 01 17	Metalli ferrosi	R4	R13
16 01 18	Metalli non ferrosi	R4	R13
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni di cavo di rame ricoperto)	R4	R13
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (limitatamente ai motori elettrici no Raee)	R4	R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (limitatamente a spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto)	R4	R13
17 04 01	Rame, bronzo, ottone (limitatamente a spezzoni di cavo di rame ricoperto)	R4	R13
17 04 02	Alluminio (limitatamente a spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto)	R4	R13
17 04 03	Piombo		R13
17 04 04	Zinco		R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R4	R13
17 04 06	Stagno		R13
17 04 07	Metalli misti	R4	R13



EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4	R13
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4	R13
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4	R13
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R4	R13
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4	R13
19 12 02	Metalli ferrosi	R4	R13
19 12 03	Metalli non ferrosi	R4	R13
20 01 40	Metallo	R4	R13


Nota 1 - l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

Nota 2 - l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi;

- 1.8. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli, containers, casse metalliche e/o big.bags.
- 1.9. nella tavola datata aprile 2021 avente per oggetto "Planimetria stoccaggio Materiali (MPS e Rifiuti)" acquisita con nota del 12/11/2021 al P.G. n. 196062 allegata e parte integrante dell'autorizzazione è rappresentata il lay-out dell'impianto (gestione rifiuti ingresso-uscita/rifiuti in attesa di certificazione/EoW).

2. Prescrizioni

- 2.1. Per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, si confermano integralmente il contenuto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 2643 del 29/10/2020;
- 2.2. lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.3. i rifiuti costituiti da "zinco", "piombo" e "stagno" decadenti dalle attività di cernita selezione di rifiuti generici (quali metalli non ferrosi, rifiuti di metalli non ferrosi, metalli misti ecc) presenti nell'elenco rifiuti di cui al punto 1.7 devono essere gestiti unicamente mediante operazioni di messa in riserva (R13).
- 2.4. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del regolamento (Ue) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità
 - ✓ codice EER 100210 - "scaglie di laminazione", deve essere verificato che il contenuto di PCB e PCT sia inferiore a 5 mg/Kg (limite previsto per i suoli destinati a verde pubblico e residenziale) e che il contenuto degli oli sia C >12 per un massimo di 5.000 mg/kg (0,5%);
 - ✓ codice EER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze



- pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
- ✓ codici EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170402, 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui ai codici EER 160215* o 170410*;
 - per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare, si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*



Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.



In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.5. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.6. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.7. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.8. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione e l'eventuale trasbordo può essere effettuata solo all'interno del capannone;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.8;
- 2.9. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.;
- 2.10. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.11. i rifiuti prodotti dall'attività devono essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 1 lettera bb) e dell'art. 185-bis del d.lgs 152/06;



- 2.12. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi;
- 2.13. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
- 2.14. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purchè rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.6 del presente allegato tecnico;
- 2.15. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

Prescrizioni EoW

- 2.16. I rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011.
- 2.17. I rottami di rame e sue leghe, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013.
- 2.18. Il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato al provvedimento n. 2643 del 29/10/2020, per ciascun lotto di produzione;
- 2.19. la dichiarazione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata alla Provincia ed all'ARPA Dipartimento di Brescia e Mantova e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.20. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.21. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche norme tecniche di settore alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come EoW;
- 2.22. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, lotto in attesa di certificazione;
- 2.23. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.24. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.25. restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
 - derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro 1 anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.26. entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento il gestore deve aggiornare il proprio il sistema di gestione, che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W. e nel quale devono essere racchiusi:
 - tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
 - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.



- le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
- il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- la procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione.

Tale documento deve tener conto delle prescrizioni sopra riportate. Il sistema di gestione ambientale deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo e deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili.

- 2.27. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;
- 2.28. lo stoccaggio di laminati di seconda scelta stoccati sia all'esterno che all'interno dell'insediamento destinati alla sola commercializzazione deve avvenire nelle aree indicate in planimetria senza alcuna commistione con gli ulteriori materiali presenti in impianto e/o attività svolte in piattaforma apponendo apposita cartellonistica.
- 2.29. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio.

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la



chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

